



# COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. *4* DEL 07 MAR 2016

**OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Anno 2016**

L'anno duemilasedici il *sette* del mese di *Marzo*, alle ore *12.30* nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con D.P.R. del 11/02/2014, (pubblicata in G.U.R.I. N. 51 del 3.3.2014) ai sensi dell'art. 143 del D.LGS 18 agosto 2000 n. 267, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune, e reinsediata il 28/01/2016 in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 196/2016 Reg. Prov. Coll. e 197/2016 Reg. Prov. Coll del 10/12/2015 depositata in segreteria il 20/01/2016.

Sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

COMMISSIONE STRAORDINARIA		Presenti	Assenti
FICHERA DOTT. DOMENICO	COMMISSARIO	<i>SI</i>	
TARTARO DOTT. COMMISSARIO	SALVATORE	<i>SI</i>	
PRESTI DOTT.SSA ROSALIA	ELEONORA	<i>SI</i>	
TOTALE		<i>3</i>	

Assiste il Segretario Comunale Reggente Avv. Mariagiovanna Micalizzi.

Assume la Presidenza il dott. *DOMENICO FICHERA*, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del decreto del Ministro dell'Interno n°523 del 28.07.1995.

Pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e dell'art. 147-bis del TUEL



## Il Responsabile Settore Economico Finanziario

- **VISTO** l'articolo 1, commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dall'imposta municipale propria (IMUP), dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- **VISTI** gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16 convertito nella legge 68/2014, con la quale sono state apportate delle modifiche all'art. 1 della Legge di cui sopra;
- **TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a:
  - *Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*
- **VISTO** l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione della addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- **VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 al 31/03/2016;
- **CONSIDERATO** che il Responsabile del Settore Economico Finanziario deve trasmettere copia della presente delibera ( comma 668 legge n. 147/2013), esclusivamente in via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14/10/2016 art. 1 comma 14 lettera e) legge 208/2015".
- **TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, articolo 13 decreto legge 201/2011, convertito nella legge n. 241/2011 e sue modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 707-721 della Legge 27.12.2013, n. 147, ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

- **CONSIDERATO** che il legislatore nazionale ha introdotto modifiche in merito all'esonero dall' Imposta comunale immobili (IMU) dei terreni agricoli, come risulta dai commi 10-13 della Legge di Stabilità 2016;
- **RICHIAMATO** il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMUP), approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 52 del 05/06/2015, che si compone di n. 20 articoli;
- **DATO ATTO** che a seguito di dette modifiche occorre adeguare il richiamato Regolamento;
- **RITENUTO**, quindi, di apportare al Regolamento in narrativa la seguente modifica:
  1. Modificare l'articolo 2 comma 2 con le seguenti parole “ A decorrere dall'anno 2016, l'esonero dall'imposta municipale propria prevista dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30/12/1992 si applica sulla base dei criteri definiti dalla circolare del ministero delle finanze . Sono altresì esclusi dall'IMU i terreni agricoli:
    - A) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 99 del 29/03/2004 iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dall'ubicazione ;
    - B) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- **PRESO ATTO** che le modifiche del Regolamento proposto hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
- **TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, articolo 13 decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 241/2011 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 707-721 della legge 27.12.2013, n. 147, ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

## **PROPONE**

- **DI APPROVARE** la sopra riportata proposta di deliberazione;

- **DI ADEGUARE** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMUP) che si compone di n. 20 articoli;

- **DI DARE ATTO** che il Regolamento proposto, una volta adottato dalla Commissione Straordinaria, ha effetto dal 1° gennaio 2016;

- **DI APPORTARE** pertanto la seguente modifica:

1. Modificare l'articolo 2 comma 2 con le seguenti parole “ A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30/12/1992 si applica sulla base dei criteri definiti dalla circolare del ministero delle finanze . Sono altresì esclusi dall'IMU i terreni agricoli:

A) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricolo professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 99 del29/03/2004 iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dall'ubicazione ;

B) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- **DI INVIARE** copia della presente delibera ( comma 668 legge n. 147/2013), esclusivamente in via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14/10/2016 art. 1 comma 14 lettera e) legge 208/2015”;

- **DI DARE** la più ampia diffusione alla deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

- **DI DICHIARARE** il presente atto **immediatamente esecutivo** ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott. Domenico Camarda



## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

- **VISTA** la proposta di deliberazione;

- **ACCERTATO** che la stessa ha ottenuto i pareri previsti dall'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142, come recepito in Sicilia con L.R. n. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Presidente;

### DELIBERA

- **DI APPROVARE** la sopra riportata proposta di deliberazione.

- **DI ADEGUARE** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMUP) che si compone di n. 20 articoli.

- **DI DARE ATTO** che il Regolamento proposto, una volta adottato dalla Commissione Straordinaria, ha effetto dal 1° gennaio 2016.

- **DI APPORTARE** pertanto la seguente modifica:

1. Modificare l'articolo 2 comma 2 con le seguenti parole “ A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30/12/1992 si applica sulla base dei criteri definiti dalla circolare del ministero delle finanze . Sono altresì esclusi dall'IMU i terreni agricoli:

A) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricolo professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 99 del 29/03/2004 iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dall'ubicazione ;

B) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- **DI INVIARE** copia della presente delibera ( comma 668 legge n. 147/2013), esclusivamente in via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14/10/2016 art. 1 comma 14 lettera e) legge 208/2015”;

- **DI DARE** la più ampia diffusione alla deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

- **DI DICHIARARE** il presente atto **immediatamente esecutivo** ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

DOTT. DOMENICO FICHERA

DOTT. SALVATORE TARTARO

DOTT.SSA ROSALIA ELEONORA PRESTI

**Il Segretario Comunale Reggente**

Avv. Mariagiovanna Micalizzi

Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale  
N° 4 / 2016

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del Comune, ai sensi dell'art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Altavilla Milicia, li \_\_\_\_\_ Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

**CERTIFICA**

che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n. 44 e s.m. è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami, ai sensi dell'art.11, comma 1, l.r.44/1991.

Altavilla Milicia, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale Reggente**

**Avv. Mariagiovanna Micalizzi**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ~~15/02/2016~~ 07/03/2016

- Ai sensi dell'art.15, L.R.44/91, come sostituito dall'art.4, l.r. 23/1997;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991

Altavilla Milicia, li ~~15/02/2016~~ 07/03/2016

**Il Segretario Comunale Reggente**

**Avv. Mariagiovanna Micalizzi**

# COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

Provincia Regionale di Palermo

## Il Revisore Unico dei Conti

MUNICIPIO DI ALTAVILLA MILICIA  
Nr. 2088 di protocollo  
Data di protocollazione 07 MAR. 2016  
CLASSIFIC \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_

Alla Commissione Straordinaria

→ Al Segretario Comunale

Al Responsabile del II° Settore

SEDE


Prot. n. 09 del 07.03.2016

Oggetto: Parere su proposta di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale avente per oggetto la **“Modifica ed Integrazioni del Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) – ANNO 2016”** .

Si trasmette il parere di cui all'oggetto .

Altavilla Milicia , 07.03.2016

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott. Fabio Michele Ginevra



# COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

Provincia Regionale di Palermo

---

Oggetto : Parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria da adottare con i poteri di Consiglio Comunale recante **“Modifica ed Integrazioni del Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) – ANNO 2016 ”** .

## *Il Revisore Unico dei Conti*

Dott. Fabio Michele Ginevra, in merito alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria da adottare con i poteri di Consiglio Comunale , avente per oggetto **“Modifica ed Integrazioni del Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) – ANNO 2016 ”**

## PREMESSO CHE

- l'art. 1, commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) ;
- gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16 , coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 , hanno apportato delle modifiche all'art. 1 della Legge di cui sopra;

## VISTO

- l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 dell'art. 53 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;



## **CONSIDERATO**

che il legislatore nazionale ha introdotto modifiche in merito all'esonero dall' Imposta comunale immobili (IMU) dei terreni agricoli, come risulta dai commi 10-13 della Legge di Stabilità 2016;

## **RICHIAMATO**

il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMUP), approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 52 del 05/06/2015, che si compone di n. 20 articoli;

## **DATO ATTO**

che a seguito di dette modifiche occorre adeguare il richiamato Regolamento;

## **RITENUTO**

di apportare al Regolamento in narrativa la seguente modifica:

- Modificare l'articolo 2 comma 2 con le seguenti parole " A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30/12/1992 si applica sulla base dei criteri definiti dalla circolare del ministero delle finanze . Sono altresì esclusi dall'IMU i terreni agricoli:  
A) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 99 del 29/03/2004 iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dall'ubicazione ;  
B) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

## **VISTO**

il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 Ottobre 2015 , con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2016;

## **PRESO ATTO**

- che le modifiche al regolamento IMU "Imposta Municipale Propria" hanno effetto dal 1° gennaio 2016;



### **CONSIDERATO**

- che codesto Ente ha provveduto alla redazione del Regolamento IMU "Imposta Municipale Propria" nel rispetto della disciplina normativa vigente e delle linee guida del Ministero;

### **VISTO**

- l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

### **VISTO**

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del II° Settore, Dott. Domenico Camarda ;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del II° Settore, Dott. Domenico Camarda ;


### **ESPRIME**

per quanto di sua competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di approvazione del Regolamento in oggetto.

Altavilla Milicia , 07 Marzo 2016

Il Revisori Unico dei Conti

Dott. Fabio Michele Ginevra





COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA  
PROVINCIA DI PALERMO

^^^^^^

*Regolamento IMU Imposta Municipale Propria*

*(Aggiornato con la normativa del Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015 e del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 e successive modifiche ed integrazioni)*

● **INDICE**

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Presupposto dell'imposta, definizione di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli
- Articolo 3 – Disposizioni per le determinazioni della base imponibile di particolari aree fabbricabili
- Articolo 4 – Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta
- Articolo 5 – Abitazione principale
- Articolo 6 – Riduzioni Imposta
- Articolo 7 – Aliquota ridotta
- Articolo 8 – Esenzioni
- Articolo 9 – Denunce
- Articolo 10 – Versamenti
- Articolo 11 – Differimento dei termini per i versamenti
- Articolo 12 – Compensazione
- Articolo 13 – Accertamenti
- Articolo 14 – Attività di controllo
- Articolo 15 – Rimborsi
- Articolo 16 – Contenzioso
- Articolo 17 – Riscossione coattiva
- Articolo 18 – Arrotondamenti
- Articolo 19 – Norme di Rinvio
- Articolo 20 – Entrata in vigore

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011, convertito con Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 , nel testo modificato dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale;
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenziosi.

### **Articolo 2 Presupposto dell'imposta**

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Altavilla Milicia, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena, usufrutto, o altro diritto reale e si rinvia all'articolo 2 del decreto legislativo 504/92 dove gli immobili sono così definiti:
  - a) fabbricato: unità immobiliare iscritta o che dev'essere iscritta nel catasto edilizio urbano con l'attribuzione di rendita ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale dev'essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita; si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza, salvo quanto precisato alla successiva lettera b);
  - b) area edificabile: area utilizzabile a scopo edificatorio in base al Regolamento Urbanistico Comunale; l'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici attuativi, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti dallo strumento generale. Qualora l'area pertinenziale di un fabbricato sia inclusa in un comparto edificatorio, ai fini

dell'applicazione dell'I.Mu.P. essa è considerata bene immobile autonomo, in deroga a quanto stabilito dalla precedente lettera a), ed è soggetta all'imposta come area edificabile;

- c) terreno agricolo: terreno posseduto e condotto da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritti alla previdenza agricola, per l'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile; è considerato terreno agricolo anche quello posseduto da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritti alla previdenza agricola, concesso in comodato o in affitto a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritti alla previdenza agricola, per l'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile;
- d) terreno non agricolo: terreno privo della possibilità legale di edificazione, posseduto da soggetto passivo non dotato della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e non iscritto alla previdenza agricola;

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30/12/1992 si applica sulla base dei criteri definiti dalla circolare del ministero delle finanze . Sono altresì esclusi dall'IMU i terreni agricoli:

- ) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricolo professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 99 del29/03/2004 iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dall'ubicazione ;
- ) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

### **Articolo 3**

#### **Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili**

- 3. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio come risulta da atto pubblico.
- 3. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo;
- 3. L'Area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali;
- 3. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
- 3. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base

imponibile ICI, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione ; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate ad imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato

#### **Articolo 4** **Determinazioni delle aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

### TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

#### **Articolo 5** **Abitazione Principale**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:

- a) Abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivise;
- c) Alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le case popolari;
- d) Abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ai fini IMU viene assegnata a titolo di diritto di abitazione;
- e) Unico immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente al comparto delle forze armate, forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, non concesso in locazione, a prescindere dalle condizioni di dimora abituale o residenza anagrafica;

In applicazione alla potestà regolamentare richiamata all'art. 1 del presente regolamento, vengono assimilate alle abitazioni principale le seguenti casistiche:

f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

3. L'Imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, ad eccezioni di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'esclusione si applica per un solo immobile, ove i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in altri immobili del territorio comunale.

4. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" (articolo 9-bis del decreto legge n. 47 del 28/03/2014 con vertito con modificazioni nella legge n. 80 del 23/05/2014);

#### **Articolo 6 Riduzioni d'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve coesistere in un degrado fisico sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari ( unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali i fabbricati per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) Strutture orizzontali ( solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) Strutture verticali( muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare cose o persone;
- d) Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata

dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato ( mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria );

2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
  - a) Mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
  - b) Da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando che il comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

### **Articolo 7 Aliquota ridotta**

1. Con apposita delibera di Consiglio Comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:

- a) per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 del T.U.I.R. ( D.P.R. 917/1986);
- b) per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ( IRES);
- c) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione d'immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

### **Articolo 8 Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta (art. 9, c. 8, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; articolo 13, comma 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e articolo 7 del decreto legislativo 504/1992):

- a) gli immobili posseduti dallo Stato;
- b) gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi fra detti enti, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) gli immobili posseduti dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- d) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali che non hanno natura commerciale;
- f) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze;

- g) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- h) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta sui redditi;
- i) i terreni agricoli come definiti dall'articolo 2 comma 2 lettera e);
- l) gli immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, che non abbiano natura esclusivamente commerciale utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- m) fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legge 16/12/2011 n. 201 e successive modifiche ed integrazioni.

### TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

#### **Articolo 9 Denunce**

1. Per gli obblighi di dichiarazione di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.
2. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata non presentata.

#### **Articolo 10 Versamenti**

1. Fatte salve eventuali disposizioni normative statali, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno o in altra soluzione disciplinata dalla normativa vigente.
2. I versamenti dell'imposta devono essere eseguiti secondo le disposizioni o normative vigenti, e si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Articolo 11** **Differimento dei termini per i versamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o categorie di soggetti passivi interessate da :
  - a) Gravi calamità naturali;
  - b) Particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

#### **Articolo 12** **Compensazione**

1. Le somme da liquidare dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.
2. In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

#### **Articolo 13** **Accertamenti**

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

#### **Articolo 14** **Attività di controllo**

1. L'attività di controllo è effettuato secondo le modalità disciplinate nell'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 e successive modifiche e d integrazioni.
2. Il Responsabile dell'ufficio Tributi verifica la potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'Ufficio Tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, può essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività, salvo diversa disposizione normativa.

#### **Articolo 15** **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del soggetto attivo del tributo.

#### **Articolo 16** **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 546 del 21/12/1992 che disciplina il processo tributario.,

2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, secondo le disposizioni del vigente Regolamento delle Entrate Comunali.

#### **Articolo 17** **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/210 e successive modifiche e integrazioni e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Articolo 18** **Arrotondamenti**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

### **TITOLO IV** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 19** **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'articolo 1 del Decreto legge 201/2011, come convertito, con modifiche dalla legge 214/2011 e dalla legge 147/2013; le norme contenute negli articoli 8,9, e 14 del Decreto legislativo n.23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del Decreto Lgs n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

#### **Articolo 20** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio 2015.